

Allegato sub. 1

“SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE DI

Tra i Comuni di:

- BORGIO VALSUGANA, in persona del Vicesindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- CARZANO, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- CASTELNUOVO, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- NOVALEDO, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- RONCEGNO TERME, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- RONCHI VALSUGANA, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- TELVE, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- TELVE DI SOPRA, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____;

_____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

- TORCEGNO, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

PREMESSO CHE:

- la Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, e s.m. all'art. 106 disciplina le modalità di svolgimento del servizio di custodia forestale specificando che detto servizio possa essere espletato mediante convenzione, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione del relativo regolamento attuativo previsto dal comma 6;
- per effetto della previgente normativa i Comuni di Telve, Carzano, Novaledo, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Telve di Sopra e Torcegno, si costituivano in Consorzio allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 11 di cui al D.P.G.P. n. 14/101/Leg. del 15.07.1977, con approvazione dello Statuto. Analogamente, in relazione all'ambito del territorio della circoscrizione n. 12, i Comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo si costituivano in Consorzio, con approvazione del relativo statuto;
- la LP 14/2014 ha successivamente modificato l'art. 114 della LP 11/2007 prevedendo, al comma 2 *ter*, lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale entro il 31 dicembre 2015;
- per effetto della novella normativa, le Amministrazioni di Telve, Carzano, Novaledo, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Telve di Sopra e Torcegno, da un lato, e quelle di Borgo Valsugana e Castelnuovo, dall'altro, hanno approvato per le rispettive circoscrizioni, quale forma collaborativa per la gestione del servizio di custodia forestale, la gestione in forma associata mediante convenzione ai sensi dell'art. 59 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e, contestualmente, hanno preso atto del superamento del Consorzio quale forma di gestione del Servizio con avvio da parte dei competenti organi della procedura di scioglimento;
- con Decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2016, n. 5-39/Leg, è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento del servizio di custodia forestale, il cui art. 3 demanda alla Giunta provinciale l'individuazione dei territori su cui viene assicurato il servizio di custodia forestale con riferimento agli ambiti amministrativi nei quali ricadono i beni dei soggetti previsti dall'art. 106, comma 2 della legge provinciale n. 11/2007 e la suddivisione in zone di vigilanza tenendo conto dei criteri di cui alla seconda parte del comma 1 del citato art. 3;
- con deliberazione n. 1148 del 21 luglio 2017 – poi corretta per errori materiali con successivo provvedimento n. 1965 del 24 novembre 2017 -, la Giunta Provinciale ha approvato i territori su

cui viene assicurato il servizio in oggetto e la loro zonizzazione, come specificato in dettaglio negli allegati al citato provvedimento, ed ha fissato al 1° luglio 2018 il termine per l'adeguamento delle attuali convenzioni di custodia alla nuova zonizzazione;

- con deliberazione n. 1082 del 22 giugno 2018, per le ragioni ivi indicate, la Giunta provinciale ha disposto il differimento dell'applicazione della deliberazione sopracitata n. 1148/2017 al 1° gennaio 2019;
- ai sensi della citata deliberazione n. 1148/2017 i Comuni di Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Novaledo, Roncegno, Ronchi Valsugana, Telve, Telve di Sopra e Torcegno costituiscono la "Zona di Vigilanza n. 9", con una superficie silvo pastorale pari a ha 16375,93;
- si rende ora necessario approvare una Convenzione tra le Amministrazioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 35 del CEL approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., allo scopo di disciplinare i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie in relazione alla gestione associata del Servizio di custodia forestale della Zona di Vigilanza n. 9;
- con rispettive deliberazioni consiliari n. ____ dd. _____, n. ____ dd. _____, n. ____ dd. _____, n. ____ dd. _____, n. ____ dd. _____, n. ____ dd. _____, n. ____ dd. _____ e n. ____ dd. _____, i Consigli comunali di Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Novaledo, Roncegno, Ronchi Valsugana, Telve, Telve di Sopra e Torcegno hanno approvato il presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premessa -

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

ART. 2 – Oggetto della convenzione -

I Comuni di Borgo Valsugana, Castelnuovo, Carzano, Novaledo, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Telve, Telve di Sopra e Torcegno, costituiscono la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale della Zona di vigilanza n. 9.

Alla stessa compete la gestione delle attività, dei servizi e degli interventi di gestione amministrativa, giuridica, previdenziale e assistenziale del personale forestale assegnato e già in organico presso il Comune di Telve in forza dell'attuale gestione associata del servizio di custodia forestale tra i Comuni di Carzano, Novaledo, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Telve, Telve di Sopra e Torcegno, e presso il Comune di Borgo Valsugana in forza dell'attuale gestione associata

del servizio di custodia forestale tra i Comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo, necessario ai suddetti Enti per assicurare lo svolgimento, in cooperazione con i competenti Uffici provinciali, di:

- servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della Zona di vigilanza n. 9 di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 1148 del 21 luglio 2017;
- attività silvocolturali effettuate secondo i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate all'utilizzazione del bosco;
- attività di supporto per la valorizzazione commerciale dei prodotti forestali previste dalla vigente normativa;
- eventuali altri compiti correlati attribuiti ai Comuni o soggetti proprietari di boschi e foreste previsti dalla L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e s.m. o da nuove disposizioni di legge, purché coerenti con quanto stabilito nel regolamento per lo svolgimento del servizio di custodia forestale approvato con D.P.P. 9 maggio 2016 n. 5-39/Leg;

La forma associata anzidetta assume la denominazione di "servizio di custodia forestale fra i Comuni di Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Novaledo, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Telve, Telve di Sopra e Torcegno".

La sede della gestione associata è stabilita nel Comune di TELVE, al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (comune capofila) e che dovrà garantire la messa a disposizione di spazi e attrezzature di supporto per l'attività amministrativa. Il Comune di TELVE sarà inoltre il soggetto referente della Provincia Autonoma di Trento ai fini della concessione e liquidazione del contributo previsto per il finanziamento del servizio di vigilanza boschiva.

Qualora a seguito di modifiche al regolamento per lo svolgimento del servizio previsto dall'art. 106 della LP 11/2007 e s.m. siano apportate modifiche al territorio già identificato con delibera della Giunta Provinciale n. 1148/2017 nella Zona di vigilanza n. 9, le parti concordano di aggiornare conseguentemente il presente accordo.

ART. 3 – Impegni delle parti -

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di custodia forestale attraverso la gestione coordinata di personale, mezzi, attrezzature così da ottimizzarne impieghi e sinergie assicurando economie di scala ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'accorpamento di procedure ed atti esecutivi e di programmazione secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un sistema locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia.

I soggetti dianzi indicati perseguono inoltre l'obiettivo della omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e conseguentemente, della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di custodia forestale.

A tali fini la gestione associata, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità

specifiche di ogni ente, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- all'adozione di procedure uniformi;
- allo studio ed alla individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;
- a proporre e a coordinare l'organizzazione di gestione delle attività silvopastorali di interesse comune di particolare rilevanza per la miglior valorizzazione sotto il profilo ambientale ed economico;
- alla definizione e codifica dei migliori procedimenti in materia di gestione dei boschi assicurando la relativa assistenza agli enti aderenti sotto i profili tecnico-giuridici.

ART. 4 – Organizzazione servizio -

Il Comune di TELVE si impegna, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e normative, a fornire il personale necessario assumendo in carico all'interno della propria pianta e dotazione organica la forza lavoro già in forza al Comune di Telve e al Comune di Borgo Valsugana in forza delle attuali convenzioni per la gestione associata del servizio custodia forestale, personale inquadrato nella cat. C base del contratto collettivo di lavoro provinciale.

Il suddetto personale sarà assegnato alla Zona di Vigilanza n. 9 , come meglio identificate nella cartografia 1:25.000 allegata alla sopracitata delibera della Giunta Provinciale n. 1148/2017, attuativa del regolamento provinciale per il servizio di custodia forestale.

La modifica, anche temporanea di tale dotazione, è soggetta al parere favorevole e vincolante della conferenza dei Sindaci.

Il rapporto organico degli addetti è posto in essere con il comune capofila, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i soggetti convenzionati. Il rapporto organico trova la sua disciplina nella legge, nel regolamento organico del personale dipendente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di TELVE e, per quanto ivi non previsto, nella presente convenzione e nel regolamento per il servizio di custodia forestale previsto dall'art. 106 della L.P.11/2007 e s.m.; il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto e a quanto concordato fra gli enti in sede di conferenza dei Sindaci, tenuto conto che in ragione del vigente ordinamento il coordinamento tecnico spetta alla Provincia mediante le strutture territoriali forestali di riferimento. E' attribuita al Comune di Telve la sorveglianza operativa del personale forestale assegnato alle zone di custodia. Le priorità operative saranno comunque determinate dall'autorità forestale che impartirà, secondo esigenze tecniche proprie, così come del servizio di custodia, le singole disposizioni di servizio.

Benché la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di TELVE, è prevista

l'istituzione di recapiti presso ciascun Comune, secondo le modalità da concordare fra il custode forestale di zona e l'amministrazione competente.

Il personale per esigenze di servizio potrà essere impiegato anche in altre zone rispetto a quelle assegnate senza che lo stesso possa vantare trattamenti particolari, essendo l'assunzione riferita all'intero ambito.

L'assegnazione del personale ad altre zone rispetto a quelle affidate, per periodi superiori a 30 giorni continuativi, deve acquisire il parere favorevole della conferenza dei Sindaci.

Al fine di garantire la necessaria funzionalità, si stabilisce di attribuire al segretario comunale in servizio presso il Comune di TELVE la responsabilità e la direzione della gestione associata, avvalendosi della collaborazione di altri dipendenti per la gestione amministrativa, contabile e del personale.

ART. 5 – Costi del servizio e modalità di ripartizione -

I costi relativi alla gestione associata in argomento, qualora questi siano specifici e non coincidenti con gli strumenti già in dotazione (arredi ed attrezzature) del Comune di TELVE, per le retribuzioni ed oneri per il personale e ogni altro onere conseguente all'espletamento del servizio (utenze telefoniche, carburante, servizi informatici, officina ecc.; acquisto di automezzi e attrezzature previo indirizzo della conferenza dei Sindaci), sono a carico dei soggetti convenzionati e ripartiti, al netto di eventuali contributi o altre entrate specifiche, fra i soggetti convenzionati in ragione della consistenza dei rispettivi patrimoni boschivi, secondo le percentuali di seguito riportate:

- 45% della superficie totale;
- 45% della ripresa annua (fustaia + ceduo);
- 10 % abitanti residenti al 1° gennaio dell'anno di riferimento;

I valori da utilizzare per il riparto (ripresa, superficie, ecc.) sono quelli risultanti al 1° gennaio dell'anno di riferimento della spesa. Ogni singolo Comune si impegna a fornire prontamente i dati richiesti dal comune capofila necessari alla predisposizione del riparto.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio convenzionato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo ripartizione dei relativi oneri.

I beni mobili (automezzi e attrezzature) di nuova acquisizione e quelli attualmente in dotazione saranno inventariati ed intestati dal Comune capofila (*l'immatricolazione dei mezzi sarà a nome del Comune di Telve*) ma la loro proprietà è riconosciuta e – in caso di scioglimento della gestione associata o di recesso di uno dei componenti - ripartita proporzionalmente nella misura percentuale risultante dall'applicazione dei parametri di cui al precedente comma 1 (criterio di riparto della spesa) come specificato all'articolo 7.

Compete al Comune di Telve, in qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, la spesa necessaria per la gestione ordinaria e straordinaria del Servizio, per la

corresponsione della retribuzione del personale specificatamente assunto dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare, con cadenza annuale, la preventivazione e rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse informandone gli altri soggetti convenzionati.

Il preventivo di spesa dovrà essere predisposto entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e costituirà la base sulla quale calcolare gli acconti.

Il consuntivo ed il riparto delle spese riferibili alla gestione associata dovrà essere approvato dalla Giunta comunale di TELVE, previo parere vincolante della conferenza dei Sindaci, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le somme occorrenti per il funzionamento della gestione associata sono pagate alle dovute scadenze dal Comune di TELVE, quale capofila.

Il Comune capo fila redige uno schema di riparto provvisorio che determina le anticipazioni dovute dai singoli comuni convenzionati e che verranno effettuate come di seguito indicato:

1. 1° acconto pari al 50% della spesa annua preventivata entro il 30 giugno;
2. Il saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo, previa approvazione del riparto finale della spesa.

Per gli adempimenti relativi alla gestione del servizio di custodia forestale di cui alla presente convenzione, il comune capofila è autorizzato ad esporre nel rendiconto annuo un rimborso spese forfettario pari al 3% del costo complessivo annuo del servizio. Nel costo complessivo annuo del servizio non dovranno essere incluse le spese dell'ufficio personale e segreteria del Comune capofila.

ART. 6 – Conferenza permanente dei Sindaci o delegati-

I Comuni aderenti al servizio associato disciplinato dalla presente convenzione concordano di istituire una Conferenza permanente dei Sindaci (o loro delegati) per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del Servizio di custodia forestale.

Il Presidente della Conferenza è il Sindaco del Comune Capofila (o un delegato) che la convoca e la presiede.

Spetterà al suddetto organismo con parere vincolante stabilire i programmi (compresi quelli inerenti gli acquisti di beni durevoli e la determinazione delle modalità di finanziamento delle spese di carattere straordinario), gli obiettivi e le priorità del servizio di custodia, nonché le fasi attuative della gestione associata.

Per la validità delle decisioni della Conferenza dei Sindaci è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; tali decisioni sono verbalizzate a cura di un Segretario designato dalla Conferenza medesima.

La conferenza, almeno una volta all'anno, è tenuta a verificare, congiuntamente, se necessario, alle unità del personale interessato, l'andamento del servizio, anche sulla base di una relazione

del medesimo. Ciò dovrà avvenire in sede di consuntivo di spesa.

ART. 7 – Durata ed eventuale recesso -

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 10 (dieci) e decorrerà dal 1° gennaio 2019. Ciascun Comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con provvedimento del Consiglio comunale, da adottarsi entro il 30 giugno, che dovrà prevedere il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.

In caso di recesso da parte di un Comune, al quale per effetto del calcolo di cui al successivo art. 9 non spetti l'assorbimento di personale, dallo stesso dovrà essere corrisposto, per la durata residua della presente convenzione, una penale annua corrispondente al 50% dell'importo di spesa a carico del Comune recedente e risultante dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui ha effetto il recesso. Il provento della penale sarà utilizzato per il finanziamento del servizio associato. Per i beni mobili, gli automezzi e le attrezzature acquistate nel corso della presente convenzione il Comune capofila dovrà corrispondere al Comune che esercita il recesso la quota del valore residuo delle stesse corrispondente alla percentuale di riparto prevista all'art. 5.

ART. 8 – Nuove adesioni e scioglimento delle convenzioni gestione associata servizio di custodia forestale in essere-

Eventuali richieste di adesione, nel corso di validità della presente convenzione, da parte di altri soggetti che hanno titolo a partecipare alla gestione associata, saranno esaminate dalla conferenza dei Sindaci cui spetta fissare condizioni ed oneri d'accesso ipotizzando anche la revisione del presente accordo e delle quote di partecipazione.

Le parti che sottoscrivono la presente convenzione concordano che la medesima entrerà in vigore il giorno 1 gennaio 2019, mentre le convenzioni in essere cesseranno il giorno 31 dicembre 2018 dando atto che le risultanze contabili e patrimoniali (automezzi e attrezzature inventariate), saranno riversate al Comune di TELVE in modo da dare continuità al servizio. Eventuali ulteriori indicazioni potranno essere impartite dalla conferenza dei Sindaci.

Art. 9 - Personale

La dotazione organica della convenzione per la gestione del servizio di custodia forestale è determinata in numero di n. 6 unità come prevista dalla delibera della Giunta provinciale n. 1148 dd. 21.07.2017 e s.m. La Conferenza dei Sindaci potrà suddividere la zona di vigilanza in zone di custodia, cui assegnare un custode forestale, il quale è tenuto a garantire, in ogni caso, il proprio servizio nell'ambito dell'intera zona di vigilanza di competenza.

All'assunzione del personale provvederà il Comune Capofila.

Al personale trasferito al Comune Capofila sarà garantito il rispetto dello stato giuridico e del

trattamento economico maturato ed in godimento alla data del trasferimento, sarà inoltre garantita l'applicazione del contratto di lavoro collettivo provinciale del comparto autonomie locali.

In caso di cessazione del servizio associato disciplinato dalla presente convenzione ovvero nel caso di recesso o disdetta da parte di una o più Amministrazioni, i Comuni si impegnano fin da ora a compartecipare alla spesa secondo i parametri (sub. "A" allegato alla presente) adeguati alla nuova situazione.

Benché la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune Capofila, ogni singolo Ente dovrà assicurare la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio.

ART. 10 – Controversie e norme finali.

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Soggetti aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 6. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila, gli organi esecutivi in seduta comune, ai quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata.

Eventuali ulteriori accordi che integrino e/o interpretino parzialmente alcuni contenuti della presente convenzione senza stravolgerne l'impostazione generale possono essere formalizzati mediante atto di indirizzo da assumere ad unanimità da parte della conferenza dei Sindaci.

ART. 11 - Spese -

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico a tutti gli "associati" in maniera proporzionale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5.

ART. 12 – Norme transitorie

La presente convenzione avrà efficacia per i Comuni firmatari anche nel caso in cui uno o più dei Comuni di cui in premessa non provveda alla sua approvazione e/o sottoscrizione entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Nell'ipotesi suddetta i parametri di partecipazione dei comuni aderenti e firmatari saranno rivisti alla luce della nuova situazione.

Ai sensi dell'art. 15 della L n. 241/1990, dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e del comma 2 *bis* dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005, la presente Convenzione è sottoscritta in modalità elettronica con firma digitale.

Per il Comune di Borgo Valsugana

Il Vice-Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Per il Comune di Carzano

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Per il Comune di Castelnuovo

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Per il Comune di Noaledo

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Per il Comune di Roncegno

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

**Per il Comune di Ronchi
Valsugana**

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Per il Comune di Telve

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

**Per il Comune di Telve di
Sopra**

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Per il Comune di Torcegno

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

(*) Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso l'Amministrazione di Telve in conformità alle regole tecniche (art. 3-bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/93).